

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 luglio 2021

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di luglio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Jean-Pierre GUICHARDAZ lascia la seduta alle ore 9.12' dopo l'approvazione della deliberazione n. 902.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **890** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BANDO “AGGREGAZIONI R&S” A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO, AI SENSI DELLA L.R. 84/1993. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamati i seguenti regolamenti europei:
 - a.1) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - a.2) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - a.3) n. 480/2014 della Commissione europea, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - a.4) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi e, in particolare, l'allegato III, recante il modello di descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;
- b) preso atto che mediante ulteriori regolamenti, delegati e di esecuzione, la Commissione europea ha disciplinato l'utilizzo dei Fondi strutturali per il periodo 2014/20;
- c) richiamato l'Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del reg. (UE) n. 1303/2013, e approvato, nei suoi elementi essenziali, dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021, in data 29 ottobre 2014, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 4873, in data 19 luglio 2018;
- d) richiamata la propria deliberazione n. 961, dell'11 luglio 2014, che ha approvato la *Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente* della Valle d'Aosta nel periodo 2014/20, che è stata, successivamente, modificata, con la deliberazione n. 332, in data 26 marzo 2018;
- e) dato atto che la *Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente* individua tre ambiti tematici che sono l'obiettivo delle azioni di rafforzamento della ricerca e dell'innovazione sul territorio regionale: Montagna di eccellenza, Montagna intelligente, Montagna sostenibile;
- f) richiamato il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014;
- g) richiamato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- h) richiamata la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
- i) dato atto che la Commissione europea ha approvato, con la decisione C(2015)907, in data 12 febbraio 2015, il Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", che comporta un investimento pubblico complessivo pari a 64.350.950,00 euro, finanziato con

risorse di provenienza dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione, così come aggiornato, in ultimo, a seguito della decisione di esecuzione C(2020)7868, in data 6 novembre 2020;

- j) richiamato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica, tra l'altro, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- k) richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- l) richiamato il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", e, in particolare, il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione del Programma, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729/2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 130, in data 15 febbraio 2021 e con provvedimento dirigenziale n. 2043, in data 7 maggio 2021;
- m) dato atto che il Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", individua, nell'Asse prioritario 1 *"Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione"*, l'Azione 1.1.3 *"Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca"*, nell'ambito della quale è stata finanziata l'Azione specifica *"Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo"* che, attraverso il finanziamento dei progetti di ricerca delle imprese, secondo le procedure definite dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, mira a promuovere lo sviluppo delle attività produttive locali, favorendo interventi atti a potenziare, nelle imprese industriali, le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi e favorire ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca;
- n) richiamata la propria deliberazione n. 1447, in data 28 ottobre 2016, con cui è stata approvata l'Azione *"Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo"* (l.r. 84/1993) nell'ambito del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" per un importo complessivo di euro 4.000.000,00;
- o) richiamata la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, concernente interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo;
- p) richiamato il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, che prevede che i contributi per la ricerca e lo sviluppo siano concessi tramite procedimento a bando;
- q) richiamato il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, che prevede che il bando definisca i contenuti, i termini per la presentazione delle domande, le risorse disponibili e che la selezione delle iniziative ammissibili sia effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati;
- r) richiamato il comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, che prevede che le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi siano stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente;
- s) considerato che i competenti uffici della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico hanno ritenuto opportuno predisporre un Bando che intende favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino

il medesimo ambito tecnologico della *Strategia di specializzazione intelligente regionale* con i seguenti obiettivi:

- sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni (prodotti o servizi) innovative di la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata in ambiti tecnologici di interesse regionale per sviluppare nuovi prodotti o processi produttivi;
- la costituzione di “aggregazioni” di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico;
- lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca che, anche attraverso contratti di apprendistato, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca;

- t) considerato che il Bando prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in applicazione della l.r. 84/1993, nel rispetto del Regolamento n. 651/2014 e del Regolamento «*de minimis*»;
- u) ritenuto, pertanto, opportuno approvare il Bando, predisposto dai competenti uffici, prevedendo di destinare al suo finanziamento un importo complessivo di euro 6.709.969,08, di cui euro 2.656.415,26 a valere sul Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”;
- v) dato atto che la Regione provvederà, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime di aiuti, alla trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, ai sensi dell’articolo 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- w) dato atto che il testo del Bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 651/2014;
- x) considerato che il Bando sarà gestito dalla Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e che le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione di valutazione tecnica nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con successivo atto;
- y) considerato che l’attività della Commissione tecnica sarà finanziata mediante le risorse finanziarie già disponibili presso la Finaosta S.p.A., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1447/2016;
- z) dato atto che le domande di finanziamento dovranno essere inserite nel sistema informativo SISREG2014;
- aa) considerato che l’approvazione del Bando, allegato alla presente deliberazione, si rende opportuna per poter utilizzare le risorse finanziarie provenienti dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) entro la scadenza del periodo di programmazione;
- bb) dato atto che in merito al testo del Bando i competenti uffici hanno acquisito le osservazioni della Struttura programmi per lo sviluppo regionale e della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato;
- cc) dato atto che il bando, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 8 dell’articolo 11 della l.r. 84/1993, in data 1° luglio 2021 è stato illustrato alla Commissione consiliare competente;
- dd) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico dell’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ee) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva deliberazione n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1 di approvare il “*Bando Aggregazioni R&S*” per favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino il medesimo ambito tecnologico della *Strategia di specializzazione intelligente regionale*, nel testo di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo pari a euro 6.709.969,08;
- 2 di demandare al dirigente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico le eventuali modifiche che si rendessero necessarie al Bando approvato con la presente deliberazione, anche a seguito dell'approvazione di nuove norme regionali, nazionali o di regolamenti comunitari;
- 3 di dare atto che gli aiuti di Stato previsti dal Bando sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- 4 di dare atto che la copertura finanziaria relativa al “*Bando Aggregazioni R&S*” si articola nel modo seguente:
 - euro 1.872.496,62 impegnati con provvedimento del dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione n. 6465 in data 19 dicembre 2016 a favore di Finaosta S.p.A., utilizzabili per il finanziamento del presente Bando e già interamente trasferiti alla Finaosta S.p.A.;
 - euro 4.053.553,82 su risorse finanziarie disponibili presso la Finaosta S.p.A. per gli interventi di cui alla l.r. 84/1993;
 - euro 783.918,64 da prenotare, per l'anno 2021, sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 che presentano la necessaria disponibilità:
 - euro 391.959,32 sul capitolo U0023003 - Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)” – quota UE;
 - euro 274.371,52 sul capitolo U0023004 - Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)” – quota STATO;
 - euro 117.587,80 sul capitolo U0023005 - Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)” – quota di cofinanziamento regionale;
- 5 di dare atto che le entrate destinate alla copertura della spesa sono state accertate sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023;

- capitolo E0020247 – Contributi agli investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale per l'attuazione del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” - accertamento n. 27/2021;
 - sul capitolo E0020246 – Contributi agli investimenti del Fondo di rotazione statale per l'attuazione del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” - accertamento n. 28/2021;
- 6 di dare atto che per il finanziamento delle attività della Commissione tecnica prevista dal presente Bando saranno utilizzate le risorse finanziarie già disponibili presso la Finaosta S.p.A., ai sensi della DGR n. 1447/2016;
- 7 di dare atto che il Bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it);
- 8 di dare atto che il Bando sarà pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico



**Fondo europeo
di sviluppo regionale**



Fondo di rotazione



Bando “Aggregazioni R&S”



**PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE**
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Sviluppo regionale 2014/2020

SOMMARIO

<i>PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	9
Art. 1 – Premessa	9
Art. 2 – Definizioni	9
Art. 3 – Obiettivi	14
Art. 4 – Interventi finanziabili e ambiti tecnologici di intervento	14
Art. 5 – Risorse disponibili	15
<i>PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE</i>	16
Art. 6 – Soggetti richiedenti	16
Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili	19
Art. 8 – Attività di coordinamento	20
Art. 9 – Progetti svolti in collaborazione	21
Art. 10 – Collaborazione effettiva	22
Art. 11 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	22
Art. 12 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di coordinamento	23
Art. 13 – Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico	23
<i>PARTE TERZA - APPRENDISTATO</i>	25
Art. 14 – Contratti di apprendistato	25
Art. 15 – Destinatari dei contratti di apprendistato	25
Art. 16 – Requisiti dei datori di lavoro	26
Art. 17 – Adempimenti	26
Art. 18 – Ruolo e funzioni dell’istituzione formativa	27
Art. 19 – Ruolo e funzioni del datore di lavoro	28
Art. 20 – Tutor formativo e tutor aziendale	28
Art. 21 – Finanziamento	29
<i>PARTE QUARTA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI</i>	30
Art. 22 – Presentazione delle domande di contributo	30
Art. 23 – Modalità di valutazione delle domande	30
Art. 24 – Valutazione dell’ammissibilità formale	30
Art. 25 – Valutazione tecnico-finanziaria	31
Art. 26 – Graduatoria	33
Art. 27 – Presentazione e valutazione del Progetto di coordinamento	33
<i>PARTE QUINTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA</i>	36
Art. 28 – Avvio e chiusura dei progetti	36
Art. 29 – Modalità di erogazione del contributo	36
Art. 30 – Realizzazione dei progetti	37
Art. 31 – Criteri di ammissibilità dei costi	37
Art. 32 – Costi ammissibili	39
Art. 33 – Rinuncia	43
Art. 34 – Monitoraggio	43
Art. 35 – Controlli	44
Art. 36 – Sistema informativo SISPREG2014	45
Art. 37 – Obblighi generali legati all’utilizzo delle risorse cofinanziate dal FESR	46
<i>PARTE SESTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI COORDINAMENTO</i>	48
Art. 38 – Avvio e chiusura dei progetti	48
Art. 39 – Modalità di erogazione del contributo	48
Art. 40 – Realizzazione dei progetti di coordinamento	49
Art. 41 – Criteri di ammissibilità dei costi	49
Art. 42 – Costi ammissibili	51

Art. 43 – Monitoraggio	53
Art. 44 – Controlli.....	54
<i>PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI</i>	56
Art. 45 – Revoca del contributo	56
Art. 46 – Cumulo dei contributi	56
Art. 47 – Riservatezza e protezione dei dati personali.....	57
Art. 48 – Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari e informativi	57
Art. 49 – Responsabilità.....	58
Art. 50 – Misure antifrode.....	58
Art. 51 – Norme applicabili	58
Art. 52 – Struttura competente e Responsabile del procedimento	59
Art. 53 – Modalità di ricorso.....	59

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il Bando ha la finalità di favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino il medesimo ambito tecnologico della *Strategia di specializzazione intelligente regionale*.
2. Il Bando costituisce applicazione della **legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84**, recante “*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*”, di cui stabilisce “*le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi*”, come previsto all’articolo 11.
3. Il Bando rispetta le disposizioni:
 - dell’articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) e dell’articolo 27 (*Aiuti ai poli di innovazione*) del **regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014;
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti ***de minimis***;
 - della **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione** (2014/C 198/01).

Art. 2 – Definizioni

1. **Aiuto**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. **Alle normali condizioni di mercato**: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.
3. **Apprendimento formale**: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
4. **Apprendistato di alta formazione e ricerca**: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsto dall’art. 45 del Decreto legislativo n. 81/2015, finalizzato, fra gli altri, al conseguimento di titoli di studio universitari, quali i dottorati di ricerca, oppure allo svolgimento di attività di ricerca. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai giovani fra i 18 e i 29 anni di età, in possesso di specifici titoli di studio in relazione alla tipologia attivata. Nel caso di dottorato di ricerca tale tipologia contrattuale è attivabile per giovani ammessi, o già inseriti, in corsi di dottorato di ricerca. Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.
5. **Avvio dei lavori**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno

che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

6. **Centri di ricerca:** la denominazione, ai fini del presente Bando, include:
 - gli organismi di ricerca,
 - i centri di eccellenza, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1972, del 16 luglio 2010,
 - le amministrazioni pubbliche che hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
 - gli organismi di diritto pubblico, che non hanno finalità di lucro e hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
7. **Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese, le società consortili di imprese e le reti di impresa, mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.
8. **Conoscenze:** risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di innovazione oggetto del presente Bando.
9. **Consorzio:** aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca.
10. **Contratto di rete:** con il contratto di rete (introdotto con l'art. 3, commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009, n. 99, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata in forza della legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83/2012) e del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
11. **Datore di lavoro:** si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.
12. **Deliverable:** prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto. Può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.
13. **Diffusione delle conoscenze:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
14. **Dipendente:** sono lavoratori dipendenti o lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro".

15. **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:** disciplina che si applica agli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in tutti i settori regolati dal trattato (2014/C 198/01).

16. **Effettivi:** Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

17. **Imprese:** si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- a) grandi imprese (GI): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- b) medie imprese (MI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
- c) piccole imprese (PI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che per la definizione di PMI sono stati riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo (documento in PDF):

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/native+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it>

18. **Imprese economicamente e finanziariamente sane:** ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

19. **Imprese in difficoltà:** sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
20. **Intensità di aiuto:** l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
21. **Istituzioni formative:** si intendono le Università o le altre istituzioni di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
22. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
23. **Progetto di ricerca e sviluppo:** un'operazione che comprende attività rientranti in una o più

categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

24. **Regolamento de minimis:** Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*.
25. **Regolamento GBER:** Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L. 187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
26. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
27. **Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
28. **Strategia di specializzazione intelligente (S3):** nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la *Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy)*, approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.
29. **Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta (S3VdA):** la Regione Valle d'Aosta ha definito la propria *Strategia di specializzazione intelligente* al fine di identificare quei vantaggi competitivi e quelle specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale d'innovazione regionale e di concentrare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio; la Strategia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 961 del 11 luglio 2014 e modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 26 marzo 2018.
30. **Soggetto capofila:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.
31. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi

o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

32. **Technology Readiness Level (TRL):** indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (osservati i principi fondamentali) e 9 è il più alto (sistema reale provato in ambiente operativo).
33. **Unità produttiva:** per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza), si intende una struttura, anche articolata su più immobili, destinati ad usi industriali o artigianali, in cui un'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Progetto di ricerca*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
34. **Unità operativa:** per unità operativa si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, finalizzati allo svolgimento dell'attività di un centro di ricerca, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

Art. 3 – Obiettivi

1. Il Bando intende contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio valdostano generando ricadute positive sulla qualità del sistema della ricerca e sulla crescita e l'occupazione delle imprese e, in particolare, a:
 - valorizzare e rafforzare l'intera filiera della ricerca e la cooperazione tra i centri di ricerca e le imprese, nonché tra le imprese tra loro, soprattutto tra quelle di grandi dimensioni e quelle più piccole;
 - favorire la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra centri di ricerca e imprese;
 - fornire prospettive occupazionali, in particolare ai giovani.
2. A tal fine intende favorire:
 - la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata in ambiti tecnologici di interesse regionale per sviluppare nuovi prodotti o processi produttivi;
 - la costituzione di “aggregazioni” di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico;
 - lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca che, anche attraverso contratti di apprendistato, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

Art. 4 – Interventi finanziabili e ambiti tecnologici di intervento

1. Il Bando prevede il finanziamento di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che riguardino uno dei seguenti ambiti tecnologico-applicativi che fanno parte della *S3 Valle d'Aosta*:
 - *Consolidamento/rilancio industria esistente (Acciai Speciali, Meccanica, Automotive, Elettronica, Sistemi ICT);*

- *Tecnologie per la montagna (Sicurezza e Monitoraggio del Territorio, Networking/Smart Cities, Produzioni per la Montagna, Sistemi e Applicazioni per biglietteria e controllo accessi su smart-phone, Mobile-Apps specializzate per info e prenotazioni sui comprensori, Sistemi in rete tra operatori, Mobile-Apps specializzate per escursionisti, Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche, Sistema dei BBCC);*
- *Energia (Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/tri-generazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali, Tecnologie per la distribuzione e per l'accumulo di energia, Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive, Servizi di energy management, Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti, Illuminazione pubblica per gestione e fornitura di nuovi servizi).*

Art. 5 – Risorse disponibili

1. Il Bando dispone di un ammontare di risorse pari a euro 6.709.969,08, di cui:
 - euro 2.656.415,26 a valere sull'Asse prioritario 1 “*Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione*”, sull'Azione 1.1.3 “*Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca*”;
 - euro 4.053.553,82, a valere su risorse regionali.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è così ripartita:
 - euro 6.109.969,08 per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - euro 600.000,00 per i progetti di coordinamento.
3. La disponibilità complessiva sopra indicata costituisce il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Bando. Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee il cui fabbisogno finanziario ecceda la disponibilità, la Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie al loro finanziamento.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 6 – Soggetti richiedenti

1. Possono presentare domanda le **piccole, medie e grandi imprese industriali** che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, che abbiano almeno 10 dipendenti se presentano progetti individuali, e che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 5 ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro.
2. Inoltre, possono presentare domanda:
 - i **consorzi di ricerca fra imprese industriali** con almeno 5 dipendenti propri;
 - le **reti di impresa** senza soggettività giuridica operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, composte da almeno 3 imprese industriali con almeno 5 dipendenti ciascuna;
 - le **reti di impresa** con soggettività giuridica operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, con almeno 10 dipendenti propri, se presentano progetti individuali, o 5 dipendenti propri, se presentano progetti in collaborazione, e composte da almeno 3 imprese industriali;
 - i **centri di ricerca** con almeno 5 dipendenti.
3. I richiedenti, sia in forma singola che in collaborazione, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della concessione del contributo e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.
4. Ciascuna **impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. esercitare un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della “*Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007*”:
 - sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90;
 - sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;
 - sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata);
 - sezione F (costruzioni);
 - sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12;
 - sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;
 - sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86;
 - b. soddisfare il seguente **parametro di capacità economico-finanziaria**:
 - patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese,
 - patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Nel caso in cui l'impresa stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Se l'impresa appartiene ad un gruppo, si tiene conto del patrimonio della singola impresa.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tuttavia, considerato l'effetto della recente emergenza sanitaria sul patrimonio delle imprese, le imprese potranno chiedere, nell'apposita modulistica, di fare riferimento al patrimonio risultante dalla media degli ultimi 2 anni.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

 - gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che

risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,

- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i richiedenti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutte le imprese partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

5. Ciascuna **impresa** e ciascun **centro di ricerca avente natura di impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. essere regolarmente costituita/o e iscritta/o nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed essere operative da almeno 6 mesi;
 - b. non operare nel settore della pesca e acquacoltura e nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c. avere, prima della liquidazione del contributo (anche a titolo di anticipo), un'unità produttiva nel territorio regionale che deve risultare regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di competenza e attiva. In ogni caso (salvo quanto previsto al successivo comma 8) il progetto deve essere realizzato prevalentemente in Valle d'Aosta e le spese sostenute devono essere relative all'unità produttiva destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa;
 - d. esercitare, nell'unità produttiva nel territorio regionale, un'attività economica compresa tra quelle indicate nel comma 4 alla lettera a.;
 - e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - f. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011);
 - g. non essere stata destinataria/o, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di contributo di cui al presente Bando, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei richiedenti;
 - h. non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - i. non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi 2 anni, oppure 5 anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;
 - j. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;
 - k. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento;
 - l. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati;
 - m. non partecipare al progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
 - n. non essere associata/o o collegata/o con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione

di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE;

- o. essere economicamente e finanziariamente sana/o, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del Reg. GBER;
 - p. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata/o oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - q. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente.
6. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio italiano, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso di requisiti equivalenti, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità produttiva nel territorio regionale prima della liquidazione del contributo.
7. Ciascun **centro di ricerca non avente natura di impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. essere un organismo di ricerca secondo la definizione stabilita dalla normativa comunitaria (il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo dell'organismo di ricerca) **oppure** essere un centro di eccellenza, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1972, del 16 luglio 2010, **oppure** essere un'amministrazione pubblica che ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, **oppure** essere un organismo di diritto pubblico, che non ha finalità di lucro e ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - b. avere un'unità operativa nel territorio regionale prima della liquidazione del contributo (anche a titolo di anticipo). In ogni caso il progetto deve essere realizzato prevalentemente in Valle d'Aosta e le spese sostenute devono essere relative all'unità operativa destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa;
 - c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
 - e. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento;
 - f. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati;
 - g. non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di

cui al presente Bando, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei richiedenti;

- h. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente;
- i. non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Se un'unità organizzativa interna (Dipartimento universitario) di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.
8. Le spese sostenute da imprese che non hanno sede operativa nella regione Valle d'Aosta sono ammesse a finanziamento purché:
- tali imprese rivestano il ruolo di partner,
 - la loro partecipazione risulti strategica per l'intervento,
 - il contributo destinato alle attività svolte al di fuori della Valle d'Aosta non superi il limite del 15% del contributo totale ammissibile per il progetto, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 1303/2013.
9. La partecipazione di imprese situate fuori regione è riservata prioritariamente alle imprese piemontesi in virtù dell'Accordo tra la Regione Valle d'Aosta e la Regione Piemonte (approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 422 in data 5 aprile 2019), mediante il quale le due regioni hanno deciso di collaborare nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
10. In ogni caso, le ricadute del progetto devono produrre effetti positivi all'interno del territorio regionale.

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili

1. Il presente Bando intende finanziare **Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** realizzati da imprese in forma singola oppure da imprese che collaborano tra loro e/o con centri di ricerca.
2. I centri di ricerca non possono presentare progetti in forma singola, ma possono partecipare a progetti in collaborazione con le imprese; nei progetti le imprese devono rivestire il ruolo di capofila del partenariato, mentre i centri di ricerca possono rivestire soltanto il ruolo di partner.
3. Ciascuna impresa può presentare un unico progetto in qualità di capofila e partecipare ad un unico progetto in qualità di partner, oppure partecipare al massimo a 2 progetti in qualità di partner.
4. Ciascun centro di ricerca può partecipare al massimo a 2 progetti in qualità di partner. Il limite di cui al presente comma si applica, per gli organismi di ricerca, alle loro unità organizzative interne (Dipartimenti universitari).
5. Per ciascun ambito tecnologico-applicativo di cui all'articolo 4 i progetti ammessi a finanziamento devono essere coerenti con l'ambito tecnologico-applicativo medesimo.
6. Per quanto riguarda l'ambito tecnologico-applicativo *Consolidamento/rilancio dell'industria esistente*, i progetti, nei sottoambiti di cui all'articolo 4, devono sviluppare tecnologie, coordinate o complementari fra loro, finalizzate a sviluppare nuovi processi produttivi per l'industria 4.0, con

il supporto di *Big data, Additive manufacturing, Internet of things, Cloud, advanced automation, Advanced human machine interface*, intelligenza artificiale, o a realizzare nuovi prodotti o servizi.

7. Per quanto riguarda l'ambito tecnologico-applicativo *Tecnologie per la montagna*, i progetti, nei sottoambiti di cui all'articolo 4, devono sviluppare tecnologie o servizi specifici, coordinati o complementari fra loro, per l'ambiente montano oppure adattati all'applicazione in ambiente montano.
8. Per quanto riguarda l'ambito tecnologico-applicativo *Energia*, i progetti, nei sottoambiti di cui all'articolo 4, devono sviluppare tecnologie, coordinate o complementari fra loro, coerenti con il sistema energetico regionale e finalizzate alla gestione intelligente dell'energia e alla generazione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad esempio tecnologie a servizio degli edifici o di unità produttive, come l'uso di sistemi domotici, di telegestione e di monitoraggio degli impianti; sistemi innovativi per la generazione di energia da fonti energetiche rinnovabili e/o per la distribuzione ed accumulo dell'energia).
9. I progetti devono avere un **Responsabile scientifico** adeguatamente qualificato, che, in particolare, dovrà gestire il sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione della qualità delle attività, e un **Responsabile tecnologico** adeguatamente qualificato, che dovrà garantire l'applicabilità tecnologica dell'attività di ricerca e sviluppo. Le due figure possono anche coincidere.
10. I progetti devono avere **durata** di 12, 18 o 24 mesi.
11. I progetti devono presentare un **TRL** finale almeno pari a 6 e devono, quindi, prevedere una o più fasi di sviluppo sperimentale, giungendo alla realizzazione di un prototipo.
12. Le grandi imprese devono prevedere la presenza di almeno **2, e non più di 3, apprendisti di alta formazione e ricerca**, oppure possono assumere, prima dell'avvio del progetto, almeno 2 dipendenti aggiuntivi qualificati dedicati all'attività di ricerca con un contratto a tempo pieno di durata almeno pari a quella del progetto.
13. Le piccole e medie imprese possono inserire fino a 3 apprendisti di alta formazione e ricerca.
14. I progetti devono essere realizzati **prevalentemente nel territorio** della regione Valle d'Aosta e gli investimenti materiali oggetto di contributo devono essere collocati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Art. 8 – Attività di coordinamento

1. Il Bando prevede che i beneficiari dei progetti finanziati che si riferiscono al medesimo ambito tecnologico-applicativo, pur realizzando in autonomia i progetti, si coordinino affinché venga garantita una coerenza complessiva delle iniziative finanziate e vengano sviluppate opportune sinergie fra loro.
2. Per ciascun ambito, è, quindi, necessario che i beneficiari individuino un **soggetto coordinatore** che abbia adeguate competenze, adeguata esperienza in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e adeguata dotazione di risorse umane e che realizzi un progetto di coordinamento con le seguenti caratteristiche:
 - metta a disposizione un **Responsabile del coordinamento** adeguatamente qualificato, suo dipendente o collaboratore, che dovrà assicurare un monitoraggio costante dei progetti ed essere presente alle attività di verifica e/o monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale;
 - fornisca, se necessario, un **supporto amministrativo** ai soggetti coordinati;
 - coordini la realizzazione di un **Piano di formazione qualificata** in relazione alle tematiche tecnologiche relative all'ambito tecnologico-applicativo di riferimento che abbia la finalità di formare personale qualificato che possa essere assunto per sviluppare i progetti o per le

esigenze di ricerca o produttive dei beneficiari;

- stimoli e supporti la presentazione di altri progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario;
 - coordini la realizzazione di un **Piano di trasferimento tecnologico** che favorisca il trasferimento di tecnologie e conoscenze fra i beneficiari e con altre imprese e centri di ricerca, anche in termini di relazioni clienti/fornitori con l'obiettivo di creare filiere a dimensione territoriale;
 - coordini la realizzazione di un **Piano di disseminazione** dei risultati per diffondere le strategie e le azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi dei progetti e i risultati da essi ottenuti;
 - aderisca ad almeno un polo di innovazione piemontese e favorisca l'adesione delle imprese e dei centri di ricerca ai poli medesimi;
 - preveda una sede operativa in Valle d'Aosta, preferibilmente nell'area Espace Aosta oppure nell'area ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin.
3. Il soggetto coordinatore può essere un'impresa o un centro di ricerca che può anche non partecipare ad alcun progetto di ricerca e sviluppo dell'ambito tecnologico-applicativo di riferimento.

Art. 9 – Progetti svolti in collaborazione

1. Nel caso di progetti svolti in collaborazione, tutti i soggetti che partecipano al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono possedere i requisiti di cui all'articolo 6.
2. I partner devono individuare il soggetto **capofila**, cioè il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti dell'amministrazione regionale.
3. Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
 - stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
 - coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione; le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione; i flussi informativi verso l'amministrazione regionale;
 - valutare l'avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo e la loro coerenza rispetto al progetto;
 - monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del progetto.
4. Prima della concessione del contributo dovrà risultare sottoscritto un **contratto di collaborazione** in una forma prevista dalla normativa che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese**, l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:
 - l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
 - la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;

- l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
6. Gli atti e/o accordi dovranno essere consegnati alla Regione prima della concessione del contributo e le bozze dovranno essere allegate alla domanda di contributo.

Art. 10 – Collaborazione effettiva

1. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese** nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui entrambe le seguenti condizioni vengono soddisfatte:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
 - il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).
2. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca** se tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
3. La ricerca contrattuale e le consulenze di ricerca non sono considerate una collaborazione effettiva.

Art. 11 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

1. Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. GBER, l'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è la seguente:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	70%	45%
Media impresa	60%	35%
Grande impresa	50%	25%

2. L'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in caso di **collaborazione effettiva fra imprese o tra imprese e organismi di ricerca** è la seguente:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	80%	60%
Media impresa	75%	50%
Grande impresa	65%	40%

3. L'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di centri di ricerca è pari al 100%.
4. L'attività di ricerca può prevedere anche attività di Ricerca fondamentale, che, in tal caso, non saranno finanziate con risorse del Bando ma con risorse reperite dal proponente.
5. L'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili in regime *de minimis*, per attività di brevettazione svolte dalle imprese è pari a quella prevista per le attività di sviluppo sperimentale.
6. **L'importo massimo dell'aiuto**, determinato applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo e comprendente tutti i contributi che possono essere concessi per tutti i progetti a cui il beneficiario partecipa, siano essi concessi ai sensi del Reg. GBER oppure del Reg. *de minimis*, non può superare i seguenti massimali:
 - per le grandi imprese: euro 500.000;

- per le medie imprese: euro 250.000;
 - per le piccole imprese: euro 150.000;
 - per i centri di ricerca: euro 400.000.
7. **L'importo massimo dell'aiuto**, determinato applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo e comprendente tutti i contributi che possono essere concessi per tutti i progetti a cui il beneficiario partecipa, siano essi concessi ai sensi del Reg. GBER oppure del Reg. *de minimis*, per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e nell'area industriale ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, non può superare i seguenti massimali:
- per le grandi imprese: euro 800.000;
 - per le medie imprese: euro 400.000;
 - per le piccole imprese: euro 200.000.
8. Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime dispongono della sede operativa valdostana. L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta. L'area industriale di Pont-Saint-Martin è l'area ex Ilssa Viola.

Art. 12 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di coordinamento

1. A ciascun soggetto coordinatore di un ambito tecnologico-applicativo è riconoscibile un aiuto, che non potrà superare l'intensità massima del 90% delle spese.
2. Tale aiuto per le imprese è concesso con l'intensità del 50% ai sensi dell'articolo 27 del Reg. GBER oppure con l'intensità del 90% ai sensi del Reg. *de minimis*. Al momento della presentazione della domanda l'impresa dovrà scegliere uno dei due regimi di aiuto.
3. Nel caso di applicazione dell'articolo 27 del Reg. GBER il soggetto coordinatore dovrà garantire quanto segue: *“l'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche”*.
4. Il limite dell'aiuto concedibile ai soggetti coordinatori è pari al 5%, se il soggetto coordinatore risulta beneficiario di un contributo concesso ai sensi dell'articolo 11 (essendo stato approvato un Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a cui il medesimo partecipa), o al 10%, negli altri casi, del contributo concesso cumulativamente ai beneficiari di progetti finanziati nell'ambito tecnologico-applicativo di riferimento.
5. In ogni caso l'aiuto non può superare l'ammontare di euro 200.000.
6. Il 10% dei costi dell'attività di coordinamento deve essere rimborsato al coordinatore dai beneficiari dei contributi relativi all'ambito tecnologico-applicativo che il medesimo coordina.

Art. 13 – Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* sono tenuti, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.

2. I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da amministrazioni pubbliche/organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico dovranno rispettare, conformemente al § 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, almeno una delle seguenti condizioni:
- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,
oppure
 - i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,
oppure
 - tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,
oppure
 - l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
3. Se non sarà soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al comma precedente, il valore complessivo del contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto sarà considerato alla stregua di un vantaggio per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

PARTE TERZA - APPRENDISTATO

Art. 14 – Contratti di apprendistato

1. L'attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca è subordinata a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, a:
 - Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, Capo V Apprendistato;
 - Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, recante “*Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”;
 - Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”.
2. Nell'ambito del presente Bando sono attivabili, da parte di datori di lavoro con unità produttiva nel territorio regionale, le seguenti **tipologie di contratto** di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015:
 - apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca;
 - apprendistato per attività di ricerca.
3. I contratti di apprendistato dovranno essere **attivati al momento dell'avvio del progetto** e le attività devono essere svolte nella unità produttiva situata nel territorio regionale.
4. Come previsto nella normativa vigente, la **durata minima e massima** dei contratti di apprendistato è la seguente:
 - per l'acquisizione di un dottorato di ricerca la durata non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale del relativo percorso;
 - per attività di ricerca la durata non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca; è fatta salva la facoltà della Regione di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino a 6 mesi in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
5. In caso di cessazione anticipata di ogni contratto di apprendistato attivato, purché intervenuta entro la prima metà della durata del progetto di ricerca, è facoltà del soggetto ospitante sostituire l'apprendista, entro e non oltre 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando con riferimento all'apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 15 – Destinatari dei contratti di apprendistato

1. Sono **destinatari** del contratto di apprendistato giovani di età massima 29 anni (ovvero di età inferiore ai 30 anni al momento dell'assunzione), anche di nazionalità non italiana, che risultino disponibili per l'assunzione ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015 e che possiedano le caratteristiche di seguito indicate:
 - per l'apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca, il giovane deve essere ammesso, o già inserito, in un dottorato di ricerca, purché coerente con il progetto di ricerca presentato;
 - per l'apprendistato per attività di ricerca, il giovane deve essere in possesso di Laurea triennale o titoli superiori, o titolo equipollente di un altro Stato membro, coerenti con il progetto di

ricerca presentato.

2. I **criteri e le procedure** per l'individuazione degli apprendisti devono essere precisati nel Protocollo sottoscritto tra istituzione formativa e datore di lavoro, come previsto nell'allegato 1 al D.M. 12 ottobre 2015.

Art. 16 – Requisiti dei datori di lavoro

1. Per assumere apprendisti con la forma contrattuale sopra indicata il datore di lavoro deve possedere specifici requisiti, stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 12 ottobre 2015, di seguito specificati:
 - capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
 - capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
 - capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015.

Art. 17 – Adempimenti

1. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, deve essere preventivamente definito e sottoscritto un **Protocollo** fra datore di lavoro e l'istituzione formativa, secondo il modello di cui all'allegato 1 del D.M. 12 ottobre 2015, che definisce, fra l'altro, i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.

La stipula del Protocollo può avvenire anche con reti di istituzioni formative.

Il Protocollo, sottoscritto dagli interessati, deve essere allegato al progetto di ricerca presentato.

2. Ad integrazione del Protocollo sopra citato, al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve essere allegato un **Progetto didattico-organizzativo** riferito al/agli apprendista/i, utilizzando i modelli messi a disposizione rispettivamente per il dottorato di ricerca o per l'attività di ricerca, nel quale siano descritti i seguenti aspetti:
 - ruolo e funzioni dell'istituzione formativa e del coordinatore scientifico;
 - ruolo e funzioni del tutor aziendale;
 - modalità di verifica degli apprendimenti e di valutazione delle competenze acquisite dall'apprendista;
 - articolazione della formazione esterna a cura dell'istituzione formativa (ove prevista);
 - articolazione della formazione interna e del tutoraggio presso il datore di lavoro;
 - modalità di connessione tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro;
 - modalità di monitoraggio in itinere sullo stato di avanzamento delle attività, per l'eventuale predisposizione di azioni correttive.

3. L'**organizzazione didattica** dei percorsi di formazione in apprendistato si articola, di norma, in periodi di formazione interna ed esterna.

Per «formazione interna» e «formazione esterna» si intendono periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13/2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del Protocollo sopra indicato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

4. Gli **standard formativi** dei percorsi di formazione in apprendistato di cui trattasi sono i seguenti:

- per i dottorati di ricerca, gli standard formativi sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti. I periodi di formazione interna ed esterna devono garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo previsto in esito al percorso. Tali periodi sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa;
 - per l'attività di ricerca gli standard formativi (contenuti e durata della formazione) sono definiti nel Protocollo e nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista. Per tale tipologia contrattuale la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.
5. Il **Piano formativo individuale**, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1 del D.M. 12 ottobre 2015, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:
- i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
 - ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
 - il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
 - la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
 - i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

Art. 18 – Ruolo e funzioni dell'istituzione formativa

1. Le istituzioni formative, con il coinvolgimento del datore di lavoro, devono:
 - sottoscrivere il Protocollo di cui sopra;
 - progettare i percorsi e redigere il Piano formativo individuale, sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015;
 - realizzare le attività di formazione esterna, ove previste;
 - svolgere le attività di coordinamento scientifico di cui al successivo comma 3;
 - compilare il dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema di cui all'allegato 2 al D.M. 12 ottobre 2015;
 - riconoscere, compatibilmente con quanto previsto dagli ordinamenti di riferimento, i crediti conseguiti dall'apprendista in relazione all'attività formativa svolta presso il datore di lavoro, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale;
 - garantire azioni di informazione e orientamento, al fine di promuovere il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. La **progettazione dei percorsi**, da parte dell'istituzione formativa, dovrà:
 - tenere conto delle esigenze dei datori di lavoro e delle caratteristiche degli apprendisti;
 - consentire la realizzazione di attività di formazione esterna, ove prevista, ed interna idonee al conseguimento del titolo previsto, al riconoscimento di crediti formativi, alla validazione di competenze a conclusione del percorso e/o nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, alla certificazione delle competenze acquisite;
 - consentire la realizzazione di attività di formazione fortemente contestualizzate rispetto alla realtà dell'impresa;
 - prevedere modalità di programmazione e realizzazione di metodologie basate su una reale

integrazione tra datore di lavoro e istituzione formativa;

– essere improntata a principi di efficacia, efficienza e sostenibilità.

3. L'istituzione formativa deve svolgere le attività di **progettazione e di coordinamento scientifico** mediante personale accademico o personale altamente specializzato.

Per personale altamente specializzato si intende personale (docenti universitari a contratto, dirigenti di ricerca, primi ricercatori, dirigenti d'azienda, imprenditori, esperti di settore, professionisti) con un'esperienza almeno decennale nello svolgimento di attività funzionali all'esecuzione dei compiti assegnati.

Il coordinamento scientifico svolto dall'istituzione formativa consiste in attività:

- di supervisione, monitoraggio e controllo sull'esecuzione degli interventi svolti all'interno e all'esterno del datore di lavoro al fine di garantire il conseguimento dei risultati previsti e la realizzazione delle attività stabilite per l'intero percorso formativo, nel rispetto di quanto indicato dal Piano formativo individuale e dalle disposizioni di riferimento;
- di supporto costante all'apprendista, sia presso l'istituzione formativa, sia presso il datore di lavoro, operando in raccordo con il tutor aziendale, anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.

Art. 19 – Ruolo e funzioni del datore di lavoro

1. L'integrazione fra datore di lavoro e istituzione formativa è fondamentale per la realizzazione di tale tipologia di contratto dove il giovane assume il doppio «status» di studente e di lavoratore. Tale collaborazione è importante sin dalla fase di progettazione e poi nella realizzazione e gestione dell'intervento, attraverso la definizione di adeguate forme di coordinamento.
2. Il datore di lavoro deve favorire, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali e professionali tali da consentire all'apprendista la formazione per l'acquisizione dei titoli universitari e degli obiettivi formativi dell'attività di ricerca.
3. Il datore di lavoro e l'istituzione formativa adottano adeguate strategie di integrazione lungo tutto l'arco del contratto di apprendistato.

A tal proposito un ruolo essenziale è svolto dal tutor aziendale e il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione nella sua individuazione.

Art. 20 – Tutor formativo e tutor aziendale

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
2. Nel Piano formativo individuale devono essere individuati un **tutor formativo**, dalla istituzione formativa, e un **tutor aziendale**, dal datore di lavoro.
3. Il tutoraggio formativo è finalizzato a promuovere il successo formativo degli apprendisti e a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa.
4. Il tutoraggio aziendale è finalizzato a favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di formazione interna. Il tutor aziendale gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.
5. Le caratteristiche e le funzioni dei tutor sono definite nell'art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015.

Art. 21 – Finanziamento

1. Il costo del personale dell'istituzione formativa, con riferimento alle attività relative all'apprendistato, sarà finanziato in regime *de minimis*, nei limiti del 100% della spesa ammessa.
Sarà necessario presentare:
 - la documentazione della spesa;
 - il Curriculum vitae delle risorse umane coinvolte (progettista, coordinatore scientifico/tutor formativo).
2. Il parametro di costo orario massimo per le attività di progettazione e di coordinamento scientifico a cura dell'istituzione formativa è di 115,00 euro.
3. I **costi ammissibili**, in relazione al numero di contratti di apprendistato attivati per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o per attività di ricerca, come previsti all'articolo 14, per il periodo di durata contrattuale, sono indicati nelle seguenti tabelle:

DOTTORATO DI RICERCA	
ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTRIBUTO PUBBLICO	MASSIMALI
I anno	
Progettazione da parte dell'istituzione formativa	10 ore
Coordinamento scientifico dell'istituzione formativa	60 ore
Valore massimo complessivo del progetto (progettazione e coordinamento)	8.050 euro
II anno	
Coordinamento scientifico dell'istituzione formativa	70 ore
Valore massimo complessivo del progetto (coordinamento)	8.050 euro

ATTIVITÀ DI RICERCA	
ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTRIBUTO PUBBLICO	MASSIMALI
Progettazione da parte dell'istituzione formativa	20 ore
Coordinamento scientifico dell'istituzione formativa	20 ore
Valore massimo complessivo del progetto (progettazione e coordinamento)	4.600 euro

4. Per quanto attiene alle attività di tutoraggio formativo il parametro di costo orario massimo è di 35,00 euro, per un numero massimo di 20 ore annue.
Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute per le attività di tutoraggio nel rispetto dei parametri sopra riportati.

PARTE QUARTA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 22 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo relative ai Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i relativi allegati devono essere presentate **online** sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default.i.aspx utilizzando l'apposito formulario, **entro le ore di 2021** previa procedura di registrazione degli utenti e accreditamento delle imprese, seguendo le indicazioni riportate, nell'applicativo medesimo, alla sezione "Attivazione impresa/ente pubblico".
2. Nel caso in cui vengano richiesti contributi ai sensi del Reg. *de minimis*, l'impresa dovrà autocertificare l'eventuale esistenza di un'"impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. 1407/2013, nonché l'esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l'impresa stessa nel triennio di riferimento.
3. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014 è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a infoservizi@regione.vda.it.
4. Per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti alla Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (di seguito Struttura competente).
5. Ogni istanza di contributo, presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa, esclusivamente per via telematica tramite il sistema SISPREG2014, deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata dal beneficiario e dallo stesso conservata, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari ad euro 16,00).

Art. 23 – Modalità di valutazione delle domande

1. L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:
 - a) valutazione dell'ammissibilità formale della domanda;
 - b) valutazione tecnico-finanziaria del progetto presentato e assegnazione del punteggio.
2. La fase di valutazione tecnico-finanziaria dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando.

Art. 24 – Valutazione dell'ammissibilità formale

1. Al fine di valutarne l'ammissibilità, i progetti dovranno fornire le informazioni richieste con un adeguato livello di dettaglio già al momento della presentazione della domanda.
2. Saranno ammesse a valutazione le domande che:
 - siano pervenute entro i termini;
 - provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal Bando compreso il parametro di capacità economico-finanziaria;
 - siano complete: ove la domanda sia mancante, incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente informerà il richiedente della decadenza della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione da parte della Struttura competente e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimarrà sospeso e il termine del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di

ricevimento della documentazione integrativa;

- si riferiscano a progetti per i quali i lavori non sono ancora stati avviati al momento della presentazione della domanda;
- prevedano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale coerenti con la *S3 Valle d'Aosta*;
- rispettino le prescrizioni del Bando.

3. Non si procederà alla valutazione delle domande di contributo relative ad un ambito tecnologico applicativo **se non saranno almeno in numero di 3**.

Art. 25 – Valutazione tecnico-finanziaria.

1. La valutazione tecnico-finanziaria sarà effettuata da una Commissione, composta da almeno 3 esperti, che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione si avvarrà del supporto amministrativo del personale della Struttura competente.
3. Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione fornirà alla Commissione un parere sintetico in merito al Protocollo fra istituzione formativa e datore di lavoro e al Progetto didattico organizzativo per l'apprendistato.
4. La valutazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sarà effettuata sulla base del progetto presentato. Ove manchino indicazioni, come ad esempio la quantificazione delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche durante il progetto e alla fine dello stesso, il relativo punteggio sarà pari a 0.
5. I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTEGGIO
Coerenza del Progetto di R&S	Coerenza del Progetto di R&S rispetto agli altri progetti del medesimo ambito tecnologico e sinergie fra i beneficiari per raggiungere gli obiettivi del Bando	5
Grado di innovazione del Progetto di R&S	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale e contributo del Progetto di R&S all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito tecnologico	10 (minimo richiesto 5)
Validità tecnica del Progetto di R&S	Livello di chiarezza e dettaglio del Progetto di R&S, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverable</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	25 (minimo richiesto 13)

	Qualità del Progetto di R&S, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverable</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	
	Qualità del Progetto didattico-organizzativo riferito agli apprendisti e sua integrazione nel Progetto di R&S	
Validità e sostenibilità economica dei Progetto di R&S	Capacità economico-finanziaria del proponente	20 (minimo richiesto 10)
	Congruità dei costi delle attività del Progetto di R&S in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste	
	Attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il Progetto di R&S, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all'ingresso	
Impatto del Progetto di R&S	Rilevanza e attendibilità delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche misurabili durante e alla fine del Progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo e alle ricadute tecnologiche sul proponente in seguito alla realizzazione del Progetto di R&S	10
Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	15 (minimo richiesto 8)
	Competenza ed esperienza del Responsabile scientifico e del Responsabile tecnologico	
	Presenza di apprendisti di alta formazione e ricerca	
Progetti in collaborazione	Estensione e qualità del partenariato, presenza di imprese e centri di ricerca aderenti a poli di innovazione, presenza di reti di imprese	10
	Presenza di PMI innovative	
Transnazionalità	Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale	3
	Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri) con particolare riferimento alle regioni PACA e Rhone-Alpes, di cui al Progetto CIRCUITO finanziato dal Programma INTERREG Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020	
Rating di legalità	Presenza di imprese con rating di legalità	2

TOTALE PUNTEGGIO	100
-------------------------	------------

6. Per essere ammesso a finanziamento il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovrà ottenere un punteggio totale almeno pari a 60 punti e un punteggio superiore alla metà dei punti disponibili nelle Aree *Grado di innovazione del Progetto di R&S, Validità tecnica del Progetto di R&S, Validità e sostenibilità economica del Progetto di R&S e Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate*.
7. A parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

8. Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto e ad **indicazioni di dettaglio** da parte della Commissione di valutazione, a cui il beneficiario dovrà attenersi, **pena la mancata ammissione al contributo oppure la sua revoca**.

Art. 26 – Graduatoria

1. Al termine della valutazione, verrà redatta, dalla Commissione, la graduatoria in base al punteggio totale ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 25.
2. I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno ammessi a finanziamento secondo la graduatoria e nei limiti delle risorse stanziare.
3. Non si procederà al finanziamento dei progetti riguardanti un medesimo ambito tecnologico-applicativo **se non saranno stati valutati positivamente almeno 3 progetti** di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
4. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande e sarà comunicata ai richiedenti a mezzo di PEC.
5. La Struttura competente procederà, quindi, alla verifica dei requisiti dei beneficiari e alla concessione dei contributi entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
6. La comunicazione della concessione dei contributi verrà data ai beneficiari a mezzo di PEC.

Art. 27 – Presentazione e valutazione del Progetto di coordinamento

1. I beneficiari che avranno ottenuto il finanziamento per progetti che si riferiscono al medesimo ambito tecnologico-applicativo dovranno scegliere un unico soggetto coordinatore che dovrà presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 26, comma 5, il progetto di coordinamento.
2. Le domande di contributo per i Progetti di coordinamento dovranno essere presentate dai soggetti coordinatori **a mezzo PEC** all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, utilizzando l'apposito formulario disponibile sul sito internet della Regione.
3. L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:
 - valutazione dell'ammissibilità formale della domanda;
 - valutazione tecnico-finanziaria del progetto presentato ed assegnazione del punteggio.
4. La fase di valutazione tecnico-finanziaria dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le

domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando.

5. Al fine di valutarne l'ammissibilità, i progetti dovranno fornire le informazioni richieste con un adeguato livello di dettaglio già al momento della presentazione della domanda.
6. Saranno ammesse a valutazione le domande che:
 - siano pervenute entro i termini;
 - provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
 - siano complete: ove la domanda sia mancante, incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente informerà il richiedente della decadenza della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione da parte della Struttura competente e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimarrà sospeso e il termine del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa;
 - si riferiscano a progetti per i quali i lavori non sono ancora stati avviati al momento della presentazione della domanda;
 - rispettino le prescrizioni del Bando.
7. La Commissione di valutazione valuterà il Progetto di coordinamento presentato dal soggetto coordinatore secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTEGGIO
Esperienza	Competenze ed esperienza in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico	15
Progetto di coordinamento	Qualità, completezza e realizzabilità del progetto di coordinamento	30
	Qualità, completezza e realizzabilità del Piano di formazione e sua rispondenza con le necessità delle imprese di formare personale qualificato che possa essere assunto per sviluppare i progetti	
	Qualità, completezza e realizzabilità del Piano di trasferimento tecnologico	
	Qualità, completezza e realizzabilità del Piano di disseminazione	
Validità e sostenibilità economica del progetto di coordinamento	Capacità economico-finanziaria del proponente	20
	Congruità dei costi delle attività previste nel progetto di coordinamento	
Risorse umane	Adeguatezza della dotazione e qualità delle risorse umane dedicate	10

Responsabile del coordinamento	Qualifica e competenze del Responsabile e modalità con cui intende assicurare le sue funzioni ed essere presente alle attività di verifica e/o monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale	25
TOTALE PUNTEGGIO		100

8. La valutazione sarà positiva se il punteggio totale sarà almeno pari a 60 punti.
9. Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** del Progetto di coordinamento con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto e ad indicazioni di dettaglio da parte della Commissione di valutazione, a cui il beneficiario dovrà attenersi **pena la mancata ammissione al contributo oppure la sua revoca**.
10. La Struttura competente provvederà, quindi, alla verifica dei requisiti e alla concessione del contributo entro 30 giorni dalla data del termine di presentazione della domanda.
11. In caso di valutazione negativa del Progetto di coordinamento, il relativo ambito tecnologico-applicativo non avrà alcun soggetto coordinatore.

PARTE QUINTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Art. 28 – Avvio e chiusura dei progetti

1. Ciascun beneficiario, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della valutazione di cui all'articolo 27, dovrà dare riscontro alla Regione dell'avvio mediante il sistema operativo SISREG2014 del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
2. L'avvio dei progetti dovrà avvenire contemporaneamente per tutti i progetti dello stesso ambito tecnologico.

Art. 29 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata dalla Finaosta S.p.A. per **stati di avanzamento** del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previa verifica:
 - della rendicontazione delle spese sostenute;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli di primo livello svolti dalla Finaosta S.p.A. conformemente a quanto disposto dal Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR".
3. Entro 60 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, dovrà essere richiesta, alla Finaosta S.p.A., la concessione dell'**anticipo**, in misura non superiore al 30% del contributo concesso. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento intermedio del progetto e, qualora sia incapiute, verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al saldo finale.
4. **In alternativa** dovrà essere presentato, sempre entro 60 giorni dall'avvio del progetto, uno stato di **avanzamento iniziale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere inserita nel sistema informativo SISREG2014.
5. Dopo 12 mesi di attività dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento intermedio** (che, nel caso di progetti di durata pari a 12 mesi, coinciderà con lo stato di avanzamento finale). La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica intermedia**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inserita nel sistema informativo SISREG2014.
6. Al termine delle attività dovrà essere presentato lo stato di **avanzamento finale**. La

documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica finale**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inserita nel sistema informativo SISPREG2014.

7. Gli stati di avanzamento intermedio e finale dovranno essere presentati entro 2 mesi dal termine del periodo a cui si riferiscono.
In caso di mancata presentazione entro tali termini si applicherà una penale del 1% dell'importo dello stato di avanzamento per ogni settimana di ritardo.
Nel caso in cui il ritardo superi i 2 mesi non si procederà, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.
8. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese in base ai criteri stabiliti agli articoli 31 e 32 del Bando e previa verifica tecnico-scientifica dell'attività di ricerca. A tal fine potrà essere acquisito un parere tecnico-scientifico avvalendosi di un esperto.

Art. 30 – Realizzazione dei progetti

1. La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento in relazione alla difformità e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.
2. Le eventuali **variazioni del quadro finanziario** dovranno essere sempre comunicate, mediante l'apposita funzionalità del sistema informativo SISPREG2014, alla Struttura competente. In particolare il beneficiario, per tramite del capofila, dovrà allegare a sistema:
 - una semplice comunicazione per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al 20% del totale del contributo concesso sulle singole voci di spesa oppure per una modifica non sostanziale delle attività;
 - una preventiva richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e/o delle attività variare per:
 - variazioni che comportano uno scostamento superiore al 20% del totale del contributo concesso sulle singole voci di spesa;
 - variazioni che imputano spese su voci di spesa inizialmente non previste;
 - variazioni che comportano una modifica sostanziale delle attività previste.Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate entro la data prevista di conclusione del progetto. Prima di procedere alla variazione il beneficiario dovrà aspettare la comunicazione dell'esito dell'istruttoria che sarà trasmessa anche al controllore di primo livello.
3. Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'avanzamento, il beneficiario, tramite il capofila, è tenuto a comunicare alla Struttura competente le conseguenti variazioni al cronoprogramma finanziario e presentare, eventualmente, entro il termine previsto per la conclusione del progetto, una richiesta di **proroga**, inoltrata mediante l'apposita funzionalità di SISPREG2014, per un periodo non superiore a 6 mesi, accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura competente.
4. La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso. In ogni caso i progetti dovranno concludersi in modo che siano rendicontate le spese oggetto di cofinanziamento dei Fondi comunitari (FESR) entro il 31 dicembre 2023, che è la data ultima di ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 31 – Criteri di ammissibilità dei costi

1. Per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potranno essere riconosciute solo i costi effettivamente necessari per il progetto, sostenuti per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo l'avvio del progetto.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a rendicontazione deve essere:
 - imputabile al progetto ammesso a contributo;
 - riconducibile ad una delle categorie di costi indicate nel Bando come ammissibili;
 - pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del contributo;
 - legittima, cioè provata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - effettivamente sostenuta (varrà cioè per essa il criterio di "cassa") e, pertanto, per essere ammessa, dovrà essere totalmente quietanzata.
3. I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile e procedurale devono essere:
 - riconducibili al progetto e, pertanto, contenere il riferimento al Bando, il titolo del progetto e il codice CUP;
 - organizzati e conservati con riferimento al progetto approvato.

Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, così come disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I beneficiari hanno l'obbligo di inserire, in qualsiasi documento riguardante il progetto e diffuso presso il pubblico, l'indicazione da cui risulti che il progetto stesso è stato cofinanziato dai Fondi comunitari (FESR).

4. L'**I.V.A.** sarà ammissibile a contributo a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario. Tale imposta non sarà ammissibile a contributo nei casi in cui potrà essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. pagata sarà considerata recuperabile.

Ogni altro tributo od onere fiscale costituisce una spesa ammissibile solo se non può essere recuperata dal beneficiario ovvero se rappresenta effettivamente un costo per il beneficiario.

5. Le attrezzature e strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 3 anni dal termine del progetto.
6. Le spese per le **attività** di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere **rilevate separatamente**. Pertanto il beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto minore.
7. Saranno ammesse a finanziamento soltanto le fatture quietanzate, intestate al beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di Progetto e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di progetto.
8. In relazione ai **pagamenti**, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei

pagamenti che vengono effettuati.

Saranno esclusi, quindi.

- gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- i pagamenti in contanti o tramite carte di credito personali o paypal.

Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, in SISREG2014, per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto.

Nel caso di amministrazioni pubbliche, per ogni pagamento, in luogo dell'estratto conto, occorrerà allegare a sistema il mandato di pagamento quietanzato.

9. Sono considerate ammissibili le voci di spesa di cui all'articolo 32, purché strettamente riferibili ai progetti finanziati. Gli uffici avranno la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
10. In sede di rendicontazione se il progetto avrà realizzato un investimento inferiore all'approvato dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal progetto a fronte di un investimento inferiore.
11. La Struttura competente, qualora lo ritenga necessario, avrà la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva ai beneficiari e di effettuare le verifiche ritenute opportune, anche mediante sopralluoghi.
12. La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia dal Bando e dalla pertinente normativa eurounitaria, statale e regionale.

Art. 32 – Costi ammissibili

1. Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti **voci di costo**.

Personale dipendente

Saranno ammessi a contributo soltanto i costi relativi al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, in possesso di adeguata qualificazione e degli apprendisti di cui alla Parte terza del Bando.

Il costo del personale dovrà essere esposto utilizzando l'unità di costi standard pari a 30 euro/ora.

Le ore rendicontabili saranno quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la lettera d'incarico o l'ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
2. il curriculum vitae datato e firmato (se non è già stato presentato);
3. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, datati firmati dal dipendente e controfirmati dal Responsabile scientifico del progetto eccetto quelli del Responsabile scientifico che saranno controfirmati da un responsabile preventivamente nominato;
4. copia di verbali o altra documentazione che renda visibile e verificabile le attività indicate nei time-sheet (es.: le riunioni, gli incontri...);

5. copia del Libro unico del lavoro (LUL), istituito dal D.L. 112/2008, relativo ai mesi nei quali il dipendente ha lavorato sul progetto, composto dal:
 - foglio presenze, con l'indicazione, giorno per giorno, del numero di ore di lavoro effettuate, le ore di straordinario, le eventuali assenze anche se non retribuite;
 - prospetto paga;
6. una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, datata, timbrata e firmata, con cui ciascun dipendente dichiara di essere stato regolarmente pagato oppure l'estratto conto da cui si evinca il pagamento.

Ammortamento attrezzature e strumentazioni

Saranno ammesse a contributo le quote di ammortamento relative all'acquisto di attrezzature e/o strumentazioni nuove inserite nel libro cespiti (o in altra documentazione equivalente), successivamente all'avvio del progetto e, nello specifico:

- di attrezzature e/o strumentazioni strettamente collegate al progetto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- del software applicato alle relative attrezzature e/o strumentazioni.

I costi per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni dovranno essere rendicontati secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e le strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Qualora un'attrezzatura o strumentazione abbia un costo inferiore a 516,46 euro e sia utilizzata interamente per il progetto, le spese sostenute per l'acquisto potranno essere esposte interamente nel rendiconto.

Non saranno ammesse:

- le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi;
- le spese per attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura corredata di ordinativo e di documento di trasporto che evidenzia l'installazione presso l'unità produttiva locale;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. le aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31/12/1988;
4. il prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del Responsabile scientifico che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;
5. l'eventuale verbale di collaudo/accettazione;
6. la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario, con la quale si impegna a conservare le attrezzature e le strumentazioni presso l'unità produttiva/operativa locale del beneficiario per almeno 3 anni dal

termine del progetto.

Materiali per la ricerca e/o sviluppo

Saranno ammessi a contributo i costi per i materiali per la ricerca e/o sviluppo (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca.

La spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., compresi i dazi doganali, le spese di trasporto e imballo ma con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'acquisto del materiale;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo esclusivo del materiale per le attività di progetto presso l'unità produttiva/operativa locale.

Consulenze di ricerca e prestazioni di personale qualificato

Si considerano consulenze di ricerca esclusivamente quelle riguardanti aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Gli incarichi dovranno risultare da apposita documentazione (lettera di incarico, contratto) che indichi la modalità di esecuzione della consulenza, le attività da svolgere, la durata dell'incarico e il compenso stabilito.

Le spese relative alle consulenze di ricerca potranno comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere la metà della percentuale ordinaria.

- le prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo parasubordinato, occasionali.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture (compensi e dei relativi oneri previdenziali se dovuti), o altri documenti contabili equipollenti, al netto dell'I.V.A.

Il costo delle consulenze di ricerca affidate a imprese associate o collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto ammesso a contributo, nel rispetto della prevalenza dell'attività svolta in ambito regionale.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (imprese associate o imprese collegate), il beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti i criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui al Bando. In particolare, in fase di rendicontazione, il beneficiario è tenuto a presentare, oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati, relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato", anche il rendiconto a costi reali del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto, sarà considerato ammissibile il

minore tra quello indicato in fattura al netto dell'I.V.A., o in altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri, presente nel rendiconto.

Non sono ammissibili:

- le spese per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale di imprese beneficiarie;
- le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
2. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
4. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
5. la copia del contratto con il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione;
6. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, firmati dal consulente e controfirmati dal Responsabile scientifico;
7. la copia di verbali o altra documentazione che renda visibile e verificabile le attività indicate nei "time-sheet" (es.: le riunioni, gli incontri...).

Competenze tecniche, software e brevetti

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente. Non sono ammissibili a finanziamento i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente. L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'acquisizione delle competenze;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. la giustificazione dell'acquisizione della competenza/brevetto a prezzi di mercato;
4. l'eventuale prospetto di calcolo della quota imputabile al progetto accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del Responsabile scientifico che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

Costo della fideiussione

Per le imprese il costo dovrà essere ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale (es: se il progetto è ripartito al 70% su R.I. e al 30% su S.S. il costo della fideiussione sarà imputato per il 70% su R.I. e per il 30% su S.S.).

A seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione la Finaosta S.p.A. procederà allo svincolo della fideiussione.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fideiussione e dei relativi rinnovi (l'originale della fideiussione dovrà essere già stato trasmesso alla Finaosta S.p.A. contestualmente alla richiesta dell'anticipo utilizzando l'apposita funzionalità presente in SISREG2014).

Spese generali supplementari derivanti dal progetto

Le spese generali saranno determinate forfettariamente nella misura pari al 15% dei costi diretti, che comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente o con contratto a progetto.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

Costi per attività di brevettazione (in regime *de minimis*)

Saranno ammessi i costi per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti e per la preparazione e deposito di domande di registrazione e, in particolare, i costi sostenuti per:

- la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell'invenzione;
- la predisposizione della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- la predisposizione della domanda di brevetto e il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
2. la copia della domanda di brevetto;
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto.

Art. 33 – Rinuncia

1. I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del progetto, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Struttura competente utilizzando la funzionalità presente nel sistema informativo SISREG2014.
2. Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo stesso.
3. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.
4. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 34 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle

iniziative, verificando – anche attraverso controlli di tipo ispettivo – l’eventuale esistenza di ritardi nell’esecuzione dell’iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere, per tempo, alla revoca dell’impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un’altra iniziativa.

2. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall’amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti e per assicurare l’esecuzione delle attività, nel rispetto del progetto presentato.

Art. 35 – Controlli

1. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. Inoltre l’attività di controllo può essere svolta, in qualsiasi momento, oltre che dalla Regione, dai competenti organi regionali, nazionali e comunitari. L’attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell’azione, ed *ex post*, a supporto della fase di controllo finale.
2. L’azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell’intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del soggetto beneficiario, attuatore del progetto (controlli in loco).
3. Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l’avanzamento delle attività dichiarate dal beneficiario e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del beneficiario, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.
4. I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l’effettivo svolgimento delle attività previste, l’effettivo stato di avanzamento dell’operazione, il pieno rispetto delle condizioni poste dal Programma, il rispetto delle norme in materia di comunicazione e informazione. Tali controlli sono comunicati, anticipatamente ed in forma scritta, al beneficiario.
5. Anche i controlli *ex post* si articolano in controlli documentali amministrativo-contabili e controlli in loco.
I controlli *ex post* hanno la finalità di determinare l’attività realizzata, confrontando gli obiettivi programmati con gli obiettivi effettivamente conseguiti, e l’ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. È oggetto di controllo amministrativo-contabile la dichiarazione finale sull’attività realizzata. Sono, inoltre, oggetto di verifica, tra gli altri, i seguenti elementi:
 - conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
 - conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato;
 - coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato nel Bando, nei provvedimenti autorizzativi, nel progetto approvato in relazione all’avvio dell’attività e alle risorse umane impegnate;
 - effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto;
 - conformità delle attività descritte nella relazione sull’attività svolta rispetto al progetto approvato;
 - corretto inserimento dei dati nel sistema informativo SISPREG2014;
 - rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità rinvenibile nel Bando.
6. La Regione, per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, potrà effettuare sopralluoghi ispettivi nei 3 anni successivi al termine del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Art. 36 – Sistema informativo SISPREG2014

1. Tutta la documentazione inerente la realizzazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve essere obbligatoriamente inserita nel sistema informativo SISPREG2014.
2. A tal fine, i beneficiari sono dotati di apposite utenze per accedere al sistema informativo SISPREG2014 ed inserire tutti i documenti inerenti al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e la documentazione necessaria per realizzarne i progetti e alla rendicontazione delle spese sostenute. Quest'ultima sarà sottoposta al controllo di primo livello prima dell'erogazione del contributo dichiarato ammissibile.
3. Per la predisposizione del rendiconto delle spese sostenute mediante il sistema informativo SISPREG2014, il beneficiario deve necessariamente caricare le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al soggetto beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di progetto e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato.
4. L'attività di verifica delle rendicontazioni presentate è effettuata dal responsabile del controllo di primo livello, che, utilizzando le apposite check list inserite nel sistema informativo SISPREG2014, deve verificare:
 - che il beneficiario, nell'attuazione dell'operazione, abbia rispettato la pertinente normativa eurounitaria, nazionale e regionale;
 - che le eventuali modifiche ai progetti siano avvenute nel rispetto di quanto stabilito per l'operazione attuata;
 - che la spesa sia ammissibile, reale e imputabile al progetto;
 - che esistano documenti giustificativi e che ne sia garantita la conservazione secondo i termini richiesti;
 - che la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (comprendente, di norma, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) sia corretta, completa, coerente e regolare, ai sensi della normativa eurounitaria, nazionale e regionale di riferimento, e ai sensi delle disposizioni applicative previste dal *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* e dai diversi strumenti procedurali di attuazione;
 - che la spesa sia ammissibile con riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nonché con riferimento alle disposizioni previste dal Programma e dalle disposizioni applicative;
 - che la documentazione di spesa, caricata in SISPREG2014, sia conforme al progetto d'investimento;
 - che il beneficiario abbia adottato una contabilità separata in relazione alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul PO;
 - che il beneficiario abbia adempiuto agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa eurounitaria, dal Programma e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.
5. Nel caso in cui la documentazione inserita nel sistema informativo SISPREG2014 non sia completa e necessiti di integrazioni documentali, il soggetto responsabile del controllo di primo livello è autorizzato a richiedere ai soggetti beneficiari:
 - elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
 - ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa presente nel sistema informativo.

Il beneficiario trasmette al responsabile del controllo di primo livello la documentazione integrativa, eventualmente richiesta, e provvede a inserirla nel sistema informativo SISPREG2014.

6. Ai sensi dell'art. 140, paragrafi 1 e 2, del reg. (UE) 1303/2013, il beneficiario del progetto finanziato nell'ambito del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* è tenuto a garantire che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per i progetti per i quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro siano resi disponibili, su richiesta, alla Commissione e alla Corte dei conti europee, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese del progetto.
7. Ai sensi dell'art. 140, paragrafi 3, 4 e 5, del reg. (UE) 1303/2013, i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; essi sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate per quanto riguarda i beneficiari o destinatari del progetto, solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. Per l'assolvimento di tali obblighi, il beneficiario utilizza il sistema informativo SISPREG2014.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione dei documenti si prega di consultare il capitolo 10.5 del Manuale delle procedure dell'autorità di gestione:
http://www.regione.vda.it/europa/investimenti_per_la_crescita_2014_20_FESR/sigeco_i.aspx

Art. 37 – Obblighi generali legati all'utilizzo delle risorse cofinanziate dal FESR

1. Il beneficiario del contributo si impegna a:
 - attuare il progetto, secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata;
 - rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata;
 - raggiungere gli indicatori di realizzazione e contribuire al raggiungimento degli indicatori di risultato;
 - mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
 - rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle spese e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
 - predisporre, tramite il sistema informativo SISPREG2014, il rendiconto delle spese sostenute, accompagnato dalla relativa documentazione;
 - sostenere e pagare le spese nel periodo di ammissibilità previsto dal regolamento (UE) 1303/2013;
 - rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
 - utilizzare per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione, il sistema informativo SISPREG2014, finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 1303/2013;
 - inserire, con cadenza bimestrale, i dati inerenti le attività di gestione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e rendicontazione sul sistema informativo SISPREG2014, istituito dall'Autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del reg. (UE) 1303/2013 e finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati e allo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea;
 - dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede dei partner o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;

- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'Amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)*;
- utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'Amministrazione regionale il sistema informativo SISREG 2014 o la PEC;
- accettare il controllo dei competenti Organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti ai Controlli di 1° ed eventualmente 2° livello), nonché di quelli definiti dal SIGECO, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione, nonché di trasmissione dei risultati previsti; in particolare delle disposizioni di utilizzo dei loghi contenute nella guida all'utilizzo degli emblemi e dei loghi della Politica regionale di sviluppo 2014/20 e dei relativi Programmi interessanti la Valle d'Aosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1905/2015;
- adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico il sostegno ricevuto. A tale obbligo, i beneficiari devono adempiere, in via principale, riportando l'emblema dell'Unione europea, accanto al quale occorre sempre riportare gli emblemi degli altri due soggetti finanziatori, ovvero la Repubblica italiana e la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di concedere una proroga, al massimo di 6 mesi, in casi eccezionali, debitamente motivati;
- assicurare la sostenibilità del progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:
 - organizzativo;
 - finanziario;
 - degli effetti.

PARTE SESTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI COORDINAMENTO

Art. 38 – Avvio e chiusura dei progetti

1. La comunicazione della concessione dell'agevolazione verrà data ai beneficiari a mezzo di PEC.
2. Il beneficiario, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della valutazione, dovrà dare riscontro alla Struttura competente comunicando l'accettazione del contributo e l'avvio del Progetto di coordinamento che deve coincidere con l'avvio dei progetti di ricerca e sviluppo relativi all'ambito tecnologico-applicativo di riferimento.

Art. 39 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata dalla Finaosta S.p.A. per **stati di avanzamento** del Progetto di coordinamento previa verifica:
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).
2. Entro 30 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, dovrà essere richiesta la concessione dell'**anticipo**, in misura non superiore al 30% del contributo concesso. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento intermedio del progetto e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa al saldo finale.
3. In alternativa, entro 60 giorni dall'avvio del progetto, dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento iniziale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente.
4. Ogni 6 mesi di attività dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento intermedio**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica intermedia**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente.
5. Al termine delle attività dovrà essere presentato lo stato di **avanzamento finale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica finale**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente.
6. Gli stati di avanzamento dovranno essere presentati entro 2 mesi dal termine del periodo a cui si riferiscono.

In caso di mancata presentazione entro tali termini si applicherà una penale del 1% dell'importo dello stato di avanzamento per ogni settimana di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi i 2 mesi non si procederà, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.

7. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese in base ai criteri stabiliti agli articoli 41 e 42 del Bando e previa verifica dell'attività.

Art. 40 – Realizzazione dei progetti di coordinamento

1. Considerata la natura dell'attività il beneficiario dovrà favorire quanto più possibile il controllo e la verifica della medesima, informando preventivamente e con congruo anticipo delle attività a rilevanza esterna che intende effettuare (workshop, seminari, corsi di formazione, ...).
2. La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento in relazione alla difformità e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.
3. Le eventuali **variazioni del quadro finanziario** dovranno essere sempre comunicate alla Struttura competente a mezzo PEC. In particolare il beneficiario dovrà inviare:
 - una semplice comunicazione per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al 20% del totale del contributo concesso sulle singole voci di spesa oppure per una modifica non sostanziale delle attività;
 - una preventiva richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e/o delle attività variare per:
 - variazioni che comportano uno scostamento superiore al 20% del totale del contributo concesso sulle singole voci di spesa;
 - variazioni che imputano spese su voci di spesa inizialmente non previste;
 - variazioni che comportano una modifica sostanziale delle attività previste.

Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate entro la data prevista di conclusione del progetto. Prima di procedere alla variazione il beneficiario dovrà aspettare la comunicazione dell'esito dell'istruttoria.
4. Il progetto di coordinamento terminerà quando termineranno i relativi Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e, pertanto, potrà essere trasmessa una richiesta di **proroga**, per un periodo non superiore a 6 mesi, accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura competente.
5. La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

Art. 41 – Criteri di ammissibilità dei costi

1. Per la realizzazione dei Progetti di coordinamento potranno essere riconosciute solo i costi effettivamente necessari per il progetto, sostenuti per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo la presentazione della domanda e dell'avvenuto avvio del progetto.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a rendicontazione deve essere:
 - imputabile al progetto ammesso a contributo;
 - riconducibile ad una delle categorie di costi indicate nel Bando come ammissibili;
 - pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del contributo;

- legittima, cioè provata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - effettivamente sostenuta (varrà cioè per essa il criterio di “cassa”) e, pertanto, per essere ammessa, dovrà essere totalmente quietanzata.
3. I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile devono essere:
- riconducibili al progetto e, pertanto, contenere il riferimento al Bando, il titolo del progetto e il codice CUP;
 - organizzati e conservati con riferimento al progetto approvato.

4. L'**I.V.A.** sarà ammissibile a contributo a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario. Tale imposta non sarà ammissibile a contributo nei casi in cui potrà essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. pagata sarà considerata recuperabile.

Ogni altro tributo od onere fiscale costituisce una spesa ammissibile solo se non può essere recuperata dal beneficiario ovvero se rappresenta effettivamente un costo per il beneficiario.

5. Saranno ammesse a finanziamento soltanto le fatture quietanzate, intestate al beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di progetto e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di progetto.
6. In relazione ai **pagamenti**, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati.

Saranno esclusi, quindi.

- gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- i pagamenti in contanti o tramite carte di credito personali o paypal.

Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto.

Nel caso di amministrazioni pubbliche, per ogni pagamento, in luogo dell'estratto conto, occorrerà allegare il mandato di pagamento quietanzato.

7. Sono considerate ammissibili le voci di costo di cui all'articolo 42, purché strettamente riferibili ai progetti finanziati. Gli uffici avranno la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
8. Non saranno ammesse a finanziamento spese per prestazioni rese dalle imprese/centri di ricerca che realizzano i progetti coordinati al relativo coordinatore.
9. In sede di rendicontazione se il progetto avrà realizzato un investimento inferiore all'approvato

dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal progetto a fronte di un investimento inferiore.

10. La Struttura competente, qualora lo ritenga necessario, avrà la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva ai beneficiari e di effettuare le verifiche ritenute opportune, anche mediante sopralluoghi.
11. La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia dal Bando e dalla pertinente normativa eurounitaria, statale e regionale.

Art. 42 – Costi ammissibili

1. I costi ammissibili sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
 - l'animazione, al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
 - l'attività di marketing volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità;
 - l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
2. Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di costo.

Coordinamento generale del Responsabile e del suo staff e supporto amministrativo

Sono rendicontabili i costi:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

Realizzazione del Piano di disseminazione

Sono rendicontabili i costi:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

Realizzazione del Piano di formazione

Sono rendicontabili i costi:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale;
- dell'affitto delle aule.

Realizzazione del Piano di trasferimento tecnologico

Sono rendicontabili i costi:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

Supporto alla presentazione da parte delle imprese di progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario

Sono rendicontabili i costi:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

Spese generali supplementari derivanti dal progetto

Per le singole voci di spesa valgono i seguenti criteri.

Personale dipendente

Saranno ammessi a contributo soltanto i costi relativi al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del progetto, in possesso di adeguata qualificazione.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la lettera d'incarico o l'ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
2. il prospetto di calcolo del costo orario;
3. il curriculum vitae datato e firmato (se non è già stato presentato);
4. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, datati, firmati dal dipendente e controfirmati dal Responsabile del coordinamento eccetto quelle del Responsabile del coordinamento che saranno controfirmati da un responsabile preventivamente nominato;
5. copia di verbali o altra documentazione che renda visibile e verificabile le attività indicate nei time-sheet (es.: le riunioni, gli incontri...);
6. copia del Libro unico del lavoro (LUL), istituito dal D.L. 112/08, relativo ai mesi nei quali il dipendente ha lavorato sul progetto, composto dal:
 - foglio presenze, con l'indicazione, giorno per giorno, del numero di ore di lavoro effettuate, le ore di straordinario, le eventuali assenze anche se non retribuite;
 - prospetto paga;
7. una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", datata, timbrata e firmata, con cui ciascun dipendente dichiara di essere stato regolarmente pagato oppure l'estratto conto da cui si evince il pagamento.

Spese di trasferta sostenute dal personale

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. documentazione originale e quietanzata a dimostrazione dei costi sostenuti per le spese di trasferta in relazione a:
 - vitto: originali degli scontrini o delle fatture o delle ricevute che devono contenere il nome dell'esercizio commerciale, la data, il prezzo e l'indicazione del soggetto che ha beneficiato della prestazione;
 - viaggio con mezzi pubblici: originali degli scontrini o delle fatture o delle ricevute o del biglietto aereo che devono indicare la data di utilizzo;
 - viaggio con mezzo proprio: originali delle ricevute dei pedaggi autostradali; riepilogo del percorso e dei km effettuati; originali delle ricevute del parcheggio.

Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata la nota spese datata, firmata dal dipendente e controfirmata dal Responsabile che autorizza il dipendente ad effettuare la trasferta.

Prestazioni di personale qualificato

Gli incarichi dovranno risultare da apposita documentazione (lettere di incarico, contratti) che dovrà indicare le modalità di esecuzione della consulenza, le attività da svolgere, la durata dell'incarico e il compenso stabilito e potranno riguardare prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo parasubordinato, occasionali.

Non sono ammissibili le spese per prestazioni di personale qualificato svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale del beneficiario

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
2. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
4. la copia del contratto con il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione;
5. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, firmati dal consulente e controfirmati dal Responsabile scientifico;
6. la copia di verbali o altra documentazione che renda visibile e verificabile le attività indicate nei time-sheet (es.: le riunioni, gli incontri...).

Affitto delle aule

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'affitto delle aule;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. copia dei preventivi e delle modalità di selezione del fornitore;
4. copia del contratto di affitto.

Costo della fideiussione

A seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione la Finaosta S.p.A. procederà allo svincolo della fideiussione.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE

La documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fideiussione e dei relativi rinnovi (l'originale della fideiussione sarà già stato trasmesso alla Finaosta S.p.A. con la richiesta dell'anticipo).

Spese generali supplementari derivanti dal progetto

Le spese generali saranno determinate forfettariamente nella misura pari al 15% dei costi diretti, che comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente o con contratto a progetto.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

Art. 43 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, verificando – anche attraverso controlli di tipo ispettivo – l'eventuale esistenza di ritardi

nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere, per tempo, alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.

2. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti e per assicurare l'esecuzione delle attività, nel rispetto del progetto presentato.
3. In particolare, considerata la necessità che i progetti ammessi a finanziamento nel medesimo ambito tecnologico siano fra loro coordinati e coerenti, ogni semestre verrà realizzato un monitoraggio puntuale. Il Responsabile dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal termine del semestre, una relazione che descriva le attività realizzate, gli obiettivi raggiunti, le problematiche riscontrate e le azioni correttive adottate per quanto riguarda: i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il Piano di formazione, il Piano di trasferimento tecnologico, il Piano di disseminazione, la presentazione di progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario.
4. La Struttura competente esaminerà la relazione e, se lo ritiene necessario, si confronterà con il Responsabile del coordinamento.
5. Il risultato dell'attività di monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio comporterà, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.

Art. 44 – Controlli

1. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. Inoltre l'attività di controllo può essere svolta, oltre che dalla Regione, in qualsiasi momento dai competenti organi regionali, nazionali e comunitari. L'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione, ed *ex post*, a supporto della fase di controllo finale.
2. L'azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del soggetto beneficiario, attuatore del progetto (controlli in loco).
3. Conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari, i controlli sono di due tipi: controlli documentali (amministrativo-contabili) e controlli in loco.
4. Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto attuatore e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del beneficiario, attuatore del progetto, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.
5. I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, il pieno rispetto delle condizioni poste dal Programma, il rispetto delle norme in materia di comunicazione e informazione. Tali controlli sono comunicati, anticipatamente, ed in forma scritta al beneficiario, attuatore del progetto.

6. La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti potrà effettuare sopralluoghi ispettivi nei 3 anni successivi al termine del progetto.

PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Revoca del contributo

1. Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:
 - mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993;
 - perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del progetto o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro 3 anni dalla conclusione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;
 - interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - mancata conservazione presso l'unità produttiva situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del progetto;
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del progetto;
 - mancata richiesta dell'anticipo o mancata presentazione dello stato di avanzamento iniziale entro i termini previsti dal Bando;
 - mancata disponibilità di un'unità produttiva/operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo (salvo quanto previsto all'art. 6 comma 8).
2. La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.
4. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.
Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
5. Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano al beneficiario che ha commesso l'inadempimento.

Art. 46 – Cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente bando concessi in applicazione della l.r. 84/1993, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della medesima, possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Reg. GBER possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. GBER.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Reg. GBER non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto

superiore ai livelli stabiliti al capo III del Reg. GBER.

4. Gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale.
5. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 47 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. La Regione si impegna alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
2. La Regione tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante o suo eventuale delegato dei richiedenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
3. Ai fini della partecipazione al presente Bando i partecipanti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.
4. Si informano, inoltre, i beneficiari che - ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 - i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Maggiori dettagli sull'utilizzo del sistema ARACHNE sono reperibili al capitolo del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, che è disponibile al seguente link:

http://www.regione.vda.it/europa/investimenti_per_la_crescita_2014_20_FESR/sigeco_i.aspx

Art. 48 – Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari e informativi

1. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.
2. Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.
3. Il beneficiario è informato che sarà inserito nell'elenco pubblico dei beneficiari del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).
4. Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Il beneficiario, in quanto testimonial diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR.
6. Il beneficiario dovrà fornire sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, evidenziando le finalità generali, i risultati che si

intendono conseguire, le realizzazioni e il sostegno finanziario assegnato. Il beneficiario dovrà, inoltre, esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster (formato minimo A3), il cui modello sarà fornito dall'Amministrazione regionale. Nell'ambito dell'immagine esposta, il beneficiario dovrà fornire informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale.

7. In particolare, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1905, in data 18 dicembre 2015, ha approvato la *Guida all'utilizzo degli emblemi e dei loghi*, che illustra le norme dettate dall'Unione europea per l'informazione e la pubblicità sui fondi strutturali, alle quali le Autorità di gestione locali e i soggetti beneficiari devono far riferimento, nel corso della programmazione 2014/20 per pubblicizzare i Progetti cofinanziati. La Guida in argomento contiene le indicazioni e i materiali utili per coloro i quali devono promuovere le iniziative cofinanziate dall'Unione europea.
8. Sulle attrezzature finanziate dovrà essere apposta un'etichetta che riporti i loghi del beneficiario e dei soggetti finanziatori.

Art. 49 – Responsabilità

1. L'Amministrazione regionale non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.
2. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.
3. I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 50 – Misure antifrode

1. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.

Art. 51 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si farà riferimento alla normativa eurounitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - Decisione della Commissione europea C(2015)907, che ha approvato, in data 12 febbraio 2015, il Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)”, che comporta un investimento pubblico complessivo di euro 64.350.950,00, finanziato con risorse di provenienza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione;
 - Decisione della Commissione europea C(2018)2020 78685913, del 5 settembre 2018 e del 5 novembre 2020, che modifica ha modificato, da ultimo, la decisione della Commissione europea C(2015) 907, del 12 febbraio 2015;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
- legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 *“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”*;
- *“Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione”* (SIGECO) del Programma *“Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)”* ed il correlato Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729/2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1798130, in data 30 dicembre 2019/15 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

Art. 52 – Struttura competente e Responsabile del procedimento

1. Struttura regionale competente è la Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, e-mail: f.clermont@regione.vda.it
3. Funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, e-mail: g.dandrea@regione.vda.it

Art. 53 – Modalità di ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del progetto o di non concessione del finanziamento dello stesso al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.